



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. *337*

Caserta 10 8 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06:

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie.

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa.

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*” il quale prevede:

- all’ art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "*piano territoriale di settore*" ed aggiunge che esso è lo "*strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*".

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "*le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*".

Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "*fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*".

Viste le Delibere n. 1 e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Campania del 07 febbraio 1994 n.8 "Norme in materia di difesa del suolo-attuazione della legge 18 maggio 1989, n.183 e ss.mm.e.ii" che disciplina la specifica materia della Difesa del Suolo" con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.663 del 19.05.2006 avente ad oggetto: "Fase transitoria di continuità amministrativa delle funzioni delle Autorità di Bacino";

Cal



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la legge regionale. 27 gennaio 2012, n.1 “Legge finanziaria” art.52 comma 3, lett. e, che ha accorpato le Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania e Sarno nell’unica Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale;

Visto che lo stesso art.52 della richiamata legge regionale n.1/2012, al comma 3 lettera e, prevede che con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su proposta dell’assessore delegato alla difesa del suolo, siano disposte le modalità di accorpamento e ricostituzione degli Organi;

Visto che il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.143 del 15/05/2012 - B.U.R.C. n.33 del 21/05/2012 ha stabilito tali modalità;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Centrale n.8 del 24.07.2012, di approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure tecnico-amministrative ai fini del rilascio dei pareri di competenza della medesima Autorità di bacino;

Visto l’art. 40 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23/02/2015 (avviso pubblicato sul BURC n.20 del 23.03.2015) ed approvato dal Consiglio Regionale con attestato n.437/2 del 19.02.2016 (pubblicato sul BURC n.14 del 29.02.2016);

Vista la Delibera n. 74 del 14 febbraio 2017 – pubblicata nel B.U.R.C. n.14 del 20 febbraio 2017 – con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 ed ha disposto, in merito al prosieguo delle attività, che il personale delle Autorità di Bacino soppresse (ex Autorità di Bacino Campania Centrale e ex Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele) sia assegnato alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici della Regione Campania e che il personale citato completi le istruttorie in corso, fermo restando che i provvedimenti conclusivi sono regolati dal nuovo assetto;

Viste le note della Giunta Regionale della Campania prot. n.0151522 del 02.03.2017 e prot. n.0223558 del 27.03.2017 con le quali la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale la documentazione delle Varianti al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico in parola non concluse e da perfezionare come da DM n.294 del 25 ottobre 2016;

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *“L’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’avalimento anche mediante delega di firma, o con l’adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”*;

Visti gli atti (certificazione di collaudo inviata dal Comune di Napoli, con nota prot.n. PG\2018\0505257 del 04/06/18) ed elaborati della ripermimetrazione delle aree a pericolosità e rischio da frana nell’ambito di porzioni di territorio del comune di Napoli (NA) Via Posillipo n.51 - 52;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale;

Tenuto conto, che è stata espletata l'istruttoria, con i connessi atti e risultanze finali, da parte della U.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Tenuto conto che nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 Dicembre 2017, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha partecipato, come condiviso con la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai componenti della suddetta Conferenza Istituzionale il percorso predisposto per il completamento dell'iter previsto dalle norme vigenti di tutte le ripermetrazioni inerenti i territori delle ex Autorità di Bacino;

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento inerente la "Proposta di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" relativa all'area sita in Via Posillipo n.51-52, nel Comune di Napoli anche in considerazione che eventuali integrazioni agli studi ed alla documentazione sino ad oggi prodotta possono essere valutate in sede di Conferenza Programmatica di cui al comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/06;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

Art. 1). Di adottare, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la proposta di ripermetrazione delle aree a pericolosità e rischio da frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'ex-Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente ad una porzione del pendio ubicato a valle di Via Posillipo, al civico n. 51-52, nel territorio del Comune di Napoli;

Art.2) La proposta di ripermetrazione di cui al precedente art. 1, si qualifica come *Proposta di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale per il territorio interessato.

Art. 3) Gli elaborati prodotti per la ripermetrazione delle aree a rischio idrogeologico di seguito specificati, sono parte integrante del presente decreto:

- Stralcio della "Carta della pericolosità da frana", in scala 1:5.000, del PsAI approvato dal Consiglio Regionale con attestato n.437/2 del 19.02.2016 (pubblicato sul BURC n.14 del 29.02.2016) relativo al settore di territorio oggetto di modifica;
- Stralcio della "Carta del rischio da frana", in scala 1:5.000, del PsAI approvato dal Consiglio Regionale con attestato n.437/2 del 19.02.2016 (pubblicato sul BURC n.14 del 29.02.2016) relativo al settore di territorio oggetto di modifica;
- Stralcio della "Carta della pericolosità da frana", in scala 1:5.000, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità;
- Stralcio della "Carta del rischio da frana", in scala 1:5.000, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio;

Art.4 Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale copia integrale dello stesso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 5) Il presente Decreto e gli allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale (www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it); e depositati, presso la sede di Caserta dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania-Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, presso la Provincia di Napoli e presso il Comune di Napoli, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

